REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 615/92 che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che la possibilità di ottenere pagamenti diretti è riservata ai produttori di semi di colza e ravizzone che producono varietà e qualità determinate; che per garantire la continuità della produzione di oli alimentari tradizionalmente destinati ad usi specifici, la possibilità di ottenere pagamenti diretti dovrebbe essera estesa ai produttori di ulteriori varietà di semi di colza e ravizzone; che, in linea con il programma finalizzato al continuo miglioramento della qualità all'interno della Comunità è opportuno sottoporre a un severo controllo la produzione di queste ultime varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione [2], al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

« oppure

e) sementi certificate delle varietà "Bienvenu" e "Jet Neuf" per le quali, prima della semina, il produttore ha concluso un contratto di coltura con un acquirente che abbia ottenuto un riconoscimento specifico a tal fine dalle competenti autorità dello Stato membro, per la coltivazione di un prodotto i cui semi siano destinati alla produzione di olio alimentare per impieghi specifici. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

[2] GU n. L 67 del 12. 3. 1992, pag. 11.